

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA

### PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e Dirigente.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza degli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 del Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina degli alunni.

Spetta al DSGA predisporre attraverso il Piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Normativa di riferimento: Codice Civile artt.2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art. 61 L. 312/80; D. Lgs. 297/94; D. Lgs. 44/01; D. Lgs. 81/08; art.29 c. 5 del CCNL Scuola; Statuto delle studentesse e degli studenti.

I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di vigilanza attenendosi al Piano delle Attività redatto dal DSGA, che stabilisce un piano articolato di posizionamento del personale che permetta il controllo generale negli spazi temporali di seguito indicati.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sul lavoro, ex. T.U. 81/08.

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:

1. *Regolamento relativo alla vigilanza*
2. *Durante lo svolgimento delle attività didattiche*
3. *Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula*
4. *Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi*
5. *Nel corso dell'intervallo/ricreazione*
6. *Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni*
7. *Vigilanza durante il periodo di "mensa"*
8. *Vigilanza sui minori in situazione di disabilità*
9. *Vigilanza durante il tragitto aula – palestra, laboratori e viceversa*
10. *Nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione*
11. *Infortuni e malori degli allievi*
12. *Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni*
13. *Vigilanza degli alunni in caso di sciopero*

## **Art. 1 PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI**

Il “Regolamento di vigilanza”, deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto.

## **Art. 2 VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione. I docenti che prendono servizio nelle ore successive alla prima saranno presso la porta dell'aula al momento del suono di fine ora, al fine di assicurare la continuità di vigilanza.

2. I docenti svolgono la funzione di vigilanza:

durante le ore di lezione

durante gli intervalli

durante l'uscita dei ragazzi da scuola.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

3. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività scolastiche, debba assentarsi temporaneamente dalla classe per esigenze improcrastinabili, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare gli alunni fino al suo ritorno.

4. Il collaboratore scolastico ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (**Tabella A CCNL**). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di necessità, sono tenuti a presidiare i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti e improcrastinabili, avendo cura di avvisare il Coordinatore di Plesso o il Collaboratore del Dirigente.

## **Art. 3 VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico presso l'ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

2. Gli altri collaboratori scolastico in servizio nel turno, antimeridiano o pomeridiano, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

#### **Art. 4 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI**

1. Al fine di assicurare la vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente al Coordinatore di Plesso o al Collaboratore del Dirigente eventuali emergenze.

2. Gli alunni devono rimanere nell'aula. Di norma il docente che deve lasciare la classe attende l'arrivo del docente in orario per la lezione successiva, tranne in casi eccezionali che valuterà discrezionalmente considerando in particolare l'età degli alunni. In ogni caso, il docente deve essere sostituito nella vigilanza dall'insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un collaboratore scolastico compatibilmente con le risorse della scuola. In seguito si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

3. I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all'interno della classe, onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.

4. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turni dei docenti nelle aule sono tenuti ad informare il coordinatore di Plesso o il collaboratore del Dirigente dell'eventuale assenza del docente.

5. In caso di ritardo o assenza del docente dalla classe, non tempestivamente comunicata alla scuola dallo stesso, i collaboratori scolastici, informato il Coordinatore di Plesso o il Collaboratore del Dirigente, sono tenuti a vigilare sugli alunni, fino all'attivazione di interventi risolutivi.

#### **Art. 5 VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/ PAUSA POMERIDIANA**

1. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di servizio, permanendo nell'aula.

2. I collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno al piano di competenza e i bagni

3. Negli spazi esterni – giardini, cortile, aree verdi - la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici.

#### **Art. 6 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

1. Al fine di regolamentare l'uscita dall'edificio scolastico, presso il cancello di uscita dall'area della scuola sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. L'uscita degli studenti sarà consentita dopo un rapido accertamento che l'esterno non presenta evidenti pericoli per la salute e l'incolumità degli alunni.

2. Per assicurare la vigilanza i docenti sono tenuti ad assistere gli studenti sino al cancello che circoscrive l'area della scuola per poi trasferire la custodia degli alunni ai genitori o loro delegati, previo accertamento della loro identità, fatta salva diversa disposizione degli esercenti la patria potestà.

Sarà cura degli insegnanti o dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato degli alunni che usufruiscono dello scuolabus, dove questo servizio è organizzato. Tali alunni saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico e consegnati al personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione, che li prenderà in custodia durante il viaggio. *( da rivedere qualora ci fosse disponibilità assistenti scuolabus di prelevare alunni in classe)*

Una volta usciti tutti gli alunni il Collaboratore scolastico provvede a chiudere i cancelli e fa uscire le persone che si attardano nell'area di pertinenza della scuola, dove è assolutamente vietato intrattenersi

#### **Art. 7 VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, se necessario (ad esempio nella Scuola dell'Infanzia), dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili dell'Area del Personale ATA – Area A CCNL.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 VIGILANZA SUI MINORI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'**

La vigilanza sui minori portatori in situazione di disabilità, deve essere assicurata dal docente di sostegno, o dall'assistente o dal docente di classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico (CCNL 24/7 2002 - profilo del Collaboratore scolastico - a cui spettano le azioni di supporto e aiuto verso gli alunni che presentano situazione di handicap )

#### **Art. 9 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – PALESTRA, LABORATORI E VICEVERSA**

1. Durante il tragitto aula-palestra, aula –laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente dell'ora. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Educazione Motoria/Fisica e ad un collaboratore scolastico preventivamente segnalato nel Piano delle attività dal DSGA.
2. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla Dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso nella palestra.
3. L'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.
4. I docenti devono comunicare tempestivamente ai Preposti alla sicurezza e al Dirigente qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

## **Art.10 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI ISTRUZIONE**

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C. M. n.291/92).
2. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art.61 della L. 312 dell'11.7.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
3. In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.
4. Pertanto ai sensi della normativa di cui al comma 2, ai docenti accompagnatori e eventuali Assistenti Educatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è acconsentito in alcuno momento di abbandonare la vigilanza sugli alunni.

## **Art. 11 INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI**

### **Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli allievi**

1. In caso di infortuni o di malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08 e provvedere ad avvisare le famiglie indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
2. In particolare, in caso di malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, il personale presente, docente o ATA:
  - Valuta la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la famiglia dell'infortunato;
  - Per i primi soccorsi chiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso e, se necessario, fa chiamare tempestivamente il "118". In tal caso l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza: pertanto il docente o il collaboratore addetto al Primo Soccorso avrà cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della famiglia. Nel caso sia il docente si provvederà ad assicurare la vigilanza sugli allievi rimasti in aula.

3. Si provvederà a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni –Protocollo, che attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.

## **Art. 12. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE DALLE LEZIONI**

In mancanza dell'insegnante di sezione/classe delle Scuole dell'Infanzia e Primaria assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.

In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire gli alunni nelle varie classi secondo gruppi stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

Per la scuola secondaria si provvede alla sostituzione, mediante l'utilizzo di insegnanti disponibili.

Quando questo non fosse possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi che andranno stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

I docenti hanno l'obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi "scoperte" a causa dell'assenza di un docente, assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi.

E' necessario segnare sul registro la presenza degli allievi affidati nell'occasione.

Essendo prioritaria l'esigenza di garantire la vigilanza sugli alunni si fa ricorso alla presenza del docente di sostegno.

## **ART. 13 VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO O DI ASSEMBLEA SINDACALE**

In caso di sciopero o assemblea sindacale, sia il personale docente che i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

## **NORME DI RIFERIMENTO**

CCNL 2006-09 ART. 29, comma 5

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

CCNL 2006-2009 - Profili di Area del Personale ATA - Area A

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-2009 con richiamo al 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

CODICE CIVILE ART. 2047

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

CODICE CIVILE ART. 2048

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18.4.2001, N. 5668

sez. III 11.02.2005, N. 2839

L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 23/06/1993 n. 6937

Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto.

In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, C.C. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale

grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.